

Studio Legale Ferrau
 Avv. Giovanni Ferrau
 Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
 Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
 Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER IL LAZIO****RICORSO CON ISTANZA EX ART. 56 E 55 C.P.A.**

Nell'interesse di

1. CREMASCOLI	RICCARDO	CRMRCR86H20F205R
2. GERBONI	ALESSANDRO	GRBLSN94B02A271G
3. INGENITO	RICCARDO	NGNRRCR97S04H294I
4. MANCUSO	ROSITA	MNCRST76L50B428S
5. PATANÈ	SALVATORE	PTNSVT74C11C351A
6. TRAINI	CLAUDIA	TRNCLD92E60A462P

tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati nella procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- Il **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro *pro tempore*;
- **FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE** (C.F. 01682270580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

CONTROINTERESSATO

- **MELI GIUSEPPE**, nato a Bronte il 10 maggio 1984 ed ivi residente in via Achille Grandi n. 51

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE

INVOCATA

- del D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il **10 settembre 2019**, del Ministero della Salute relativo all' "istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e

delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” nella parte in cui impone il possesso del requisito dei “trentasei mesi” di attività lavorativa svolta “negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018” (doc.1).

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di parte ricorrente a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato.

PREMESSE.

1. IL *PETITUM* SOTTESO AL PRESENTE GIUDIZIO. SULL’INTERESSE AD AGIRE.

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti che hanno avviato il loro percorso di studi presso un ente autorizzato alla formazione di massofisioterapisti, con conseguente rilascio del relativo titolo abilitante allo svolgimento della professione in questione.

In particolare, parte ricorrente ha conseguito il seguente diploma (cfr. doc.2)

RICORRENTE	DATA CONSEGUIMENTO TITOLO	NOMATIVA AUTORIZZATIVO PER IL RILASCIO DEL TITOLO
1. CREMASCOLI	10/07/2019	Art 1 Della Legge 19.05.1971 N.403 - Dei Dd.Pp.Rr. N.4 Del 14/01/1972 E N.10 Del 15/01/1972 - Dell' Art.1 C. 32 Del D.P.R 27/03/1969 N. 130
2. GERBONI	10/07/2019	Ai sensi dell'art 1 della legge 19/05/1971 n403, e dei dd.pp.rr n4 del 14/01/1972 e n10 del 15/01/1972-dell'art 1c 32 del d.p.r 27/03/1969 n130
3. INGENITO	10/07/2019	ai sensi dell' art. 1 della legge 18/05/1971 n 403 dei DD.PP.RR. N.4 DEL 14/01/1972 E N. 10 DEL 15/01/1972- DELL' ART.1 C. 32 DEL D.P.R.27/03/1969 N 130
4. MANCUSO	21/06/2019	D.P.R. n.1406/1968 ,legge n.403/1971, D.M. 105 del 17 febbraio 1997
5. PATANÈ	21/06/2019	D.P.R. n.1406/1968 ,legge n.403/1971, D.M. 105 del 17 febbraio 1997
6. TRAINI	10/07/2019	Art 1 della legge 19.05.1971 n 403-dei dd.pp.rr n.4 del 14/01/1972 e n.10 del 15/01/1972-dell'art 1 c. 32 del D.P.R 27/03/1969 n. 130

Come è possibile evincere dalla lettura della tabella sopra riportata, tutti i ricorrenti sono in possesso di un valido titolo finalizzato allo svolgimento della professione.

In tal senso, basti pensare che è lo stesso Ministero resistente a rilasciare apposita certificazione dalla quale è possibile evincere che si tratti proprio di un titolo che “*abilita all’esercizio dell’attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403*”



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTESTATO

A richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge,
sulla scorta degli atti d’ufficio, si attesta che il

ATTESTATO DI MASSAGGIATORE-MASSOFISIOTERAPISTA (triennale)
Rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge n. 403/1971



conseguito presso

PUNTO FORMAZIONE SRL FOLIGNO (PG)

in data 6 giugno 2019

dal Sig. **ALLEGRINI Mirko**

nato a Negrar (VR) (Italia) il 19 ottobre 1981



- *abilita all’esercizio dell’attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;*
- *corrisponde al livello di qualifica previsto dall’articolo 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e ss. mm.;*
- *soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall’articolo 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.*

Si precisa che in Italia non esiste un registro per l’arte ausiliaria sanitaria di massofisioterapista e, pertanto, non può essere rilasciato alcun certificato relativo alla verifica dell’iscrizione al suddetto o dell’onorabilità professionale (good standing).



Il direttore dell’ufficio
(Vincenzo Conale)

Roma, 11 SET. 2019

Pratica n. 2015/4666

Tuttavia, stante l'evoluzione normativa subita di recente con riferimento alla fattispecie in esame, parte ricorrente rischia di essere gravemente pregiudicata dall'*agere* dell'amministrazione resistente.

Con i provvedimenti in questa sede impugnati, infatti, il Ministero ha provveduto alla creazione di elenchi speciali in cui – secondo quanto previsto dalla L. n. 145/2018 – è obbligatorio iscriversi, entro la data del 31 dicembre 2019, per poter continuare ad esercitare la professione, richiedendo, tuttavia, requisiti del tutto illegittimi e non previsti dal Legislatore.

Ai fini del decidere, è opportuno precisare che, con il presente giudizio, parte ricorrente non chiede in nessun caso di essere inserita, *sic et simpliciter*, negli elenchi speciali indetti dal Ministero in forza del D.M. in questa sede impugnato.

Al contrario, la finalità del presente giudizio è quella di chiedere l'**eliminazione** della clausola del decreto ministeriale “automaticamente escludente” dalla procedura, per mezzo della quale non è consentito chiedere ed ottenere l'inserimento nei predetti elenchi ai soggetti che non abbiano maturato almeno 36 mesi di attività lavorativa nell'ultimo decennio a far data dall'entrata in vigore della Legge 145/2018 (1 gennaio 2019).

Per le ragioni che si vedranno, tale “clausola” risulta essere manifestamente illegittima oltre che illogica e, pertanto, necessita di essere annullata a mezzo di tale impugnazione, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9/2014, nonché alle più recenti pronunce proprio di codesto Collegio, tra cui – *ex multis* – la sentenza 6 dicembre 2018, n. 11828.

Ed infatti, applicando i predetti principi al caso di specie, parte ricorrente sta provvedendo ad impugnare i provvedimenti meglio specificati in epigrafe nella parte in cui contengono disposizioni che risultano essere automaticamente escludenti, ossia tanto la previsione del requisito temporale dei 36 mesi di attività lavorativa comunque prestata nel decennio antecedente l'emanazione degli atti della

cui legittimità si discute, quanto il vincolo imposto di aver ottenuto il requisito temporale illegittimamente richiesto entro la data dell' 1 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 145/2018).

Difatti, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo della trattazione del presente ricorso, il D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato in G.U. il 10 settembre 2019), ha inserito all'art. 5 una previsione tale da rendere impossibile per i ricorrenti poter presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali.

Ed infatti, come è possibile evincere, il sistema informatico deputato alla ricezione delle domande in questione, prevede un immediato sbarramento nei confronti dei soggetti che chiedono di essere inseriti negli elenchi speciali di cui sopra, ma non siano in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa.

iscrizioni.alboweb.net/proscrizionees_nuova.php

App Disegni da colorare... Pasta Elettronica TSC Disegni da colorare... Chirurgia del ginoc... Ginecologia - Anato... biomeccanica del g...

Denominazione del titolo che, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento

Massofisioterapista

Denominazione dell'ente che ha rilasciato il titolo (università, scuola, regione, ecc.): Istituto Enrico Fermi Anno di conseguimento del titolo: 2019

Provincia sede dell'ente che ha rilasciato il titolo: Perugia Comune sede dell'ente che ha rilasciato il titolo: Perugia

Riepilogo questionario



Elenco speciale ad esaurimento: Massofisioterapista

Ordine di competenza: Catania

Parte 2 - Periodi lavorativi

Per inserire i dati di ogni periodo lavorativo, compilare tutti i campi e cliccare sul pulsante "inserisci periodo". Ripetere l'operazione per ogni periodo da inserire.

ATTENZIONE- Dopo aver inserito tutti i periodi, cliccare sul pulsante "Salva i dati e prosegui con il caricamento degli allegati" in fondo alla pagina per salvare tutti i dati inseriti e procedere con il caricamento degli allegati.



Nello specifico, parte ricorrente è in possesso di un valido titolo professionale rilasciato ai sensi della normativa di settore e, allo stato attuale sta svolgendo l'attività lavorativa di riferimento.

RICORRENTE	DATA CONSEGUIMENTO TITOLO	DATA INIZIO ATTIVITA' LAVORATIVA
1. CREMASCOLI	10/07/2019	23/09/2019
2. GERBONI	10/07/2019	20/09/2019
3. INGENITO	10/07/2019	12/09/2019
4. MANCUSO	21/06/2019	21/10/2019
5. PATANÈ	21/06/2019	1/10/2019
6. TRAINI	10/07/2019	1/10/2019

Ciononostante, seppur parte ricorrente sta attualmente svolgendo l'attività professionale in questione, il sistema ha comunque impedito a parte ricorrente di presentare validamente la domanda di inserimento, manifestando, dunque, la valenza immediatamente escludente della disposizione del D.M. in questa sede impugnato.

Ciononostante, il sistema ha comunque impedito a parte ricorrente di presentare validamente la domanda di inserimento, manifestando, dunque, la valenza immediatamente escludente della disposizione del D.M. in questa sede impugnato.

Tuttavia, parte ricorrente, al fine di manifestare l'interesse alla partecipazione alla predetta procedura, ha provveduto ad inoltrare sia al Ministero della Salute che al T.S.R.M. una domanda cartacea/una pec, volta a bypassare l'errore bloccante del sistema e rappresentare alle autorità preposte il proprio intento di ottenere comunque la valutazione della domanda (doc.4).

Orbene, appare evidente che, se non viene eliminata la “clausola” immediatamente lesiva adottata dal Ministero, nessuna domanda presentata dagli odierni ricorrenti potrà mai validamente essere vagliata ai fini dell'inserimento negli elenchi speciali.

Di tal ché, viene ancora una volta in evidenza la necessità di parte ricorrente di procedere ad una immediata impugnazione dei provvedimenti in epigrafe, onde evitare l'insorgere di qualsivoglia decadenza, stante la manifesta illegittimità delle disposizioni in questione.

In tal senso, si avrà modo di dimostrare che la previsione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio è frutto di un eccesso di potere e violazione di legge di cui si è tacciato l'operato del Ministero, avendo travalicato ed erroneamente interpretato le specifiche disposizioni di legge.

Parimenti, risulta del tutto irrazionale richiedere il possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2018 senza tenere conto dell'attualità dello svolgimento dell'attività lavorativa, così come previsto dal Legislatore, non considerando il termine del 31 dicembre 2019 quale data ultima entro cui poter avviare l'esercizio dell'attività professionale.

Con ordine.

2. I massofisioterapisti e l'evoluzione della normativa applicabile.

La vicenda che oggi ci occupa prende le mosse dall'approvazione della L.n. 3/2018, passata alla cronaca con il nome di Legge Lorenzin, la quale ha avuto l'obiettivo di procedere al riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, al fine di consentirne l'esercizio in qualunque forma giudica essa viene svolta.

Nello specifico, l'art. 4 comma 9 della citata Legge ha previsto la trasformazione dei collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica, prevedendo l'inglobamento al proprio interno di ben 17 albi di nuova istituzione, relativamente alle professioni sino ad allora non riordinate.

Come è noto, infatti, il D.lgs n.502/92 stabiliva che il Ministero della Salute potesse sopprimere tutte le figure professionali ed i relativi corsi non disciplinati, mantenendo in vita solo quelle rispetto alle quali si fosse proceduto ad un "riordinamento".

Successivamente, con il D.Lgs 517/93 il Dicastero veniva facultato della possibilità di scegliere le figure professionali da sopprimere, quelle da riordinare e quelle da conservare con il vecchio ordinamento.

Senza voler tediare il collegio, per quanto qui di interesse, basti considerare che al culmine delle singole successioni normative, si giunge il 13 marzo 2018 all'emanazione del Decreto del Ministero della salute, per mezzo del quale, all'art. 2 comma 1, viene definitivamente disposto un riordino delle professioni sanitarie, mediante la previsione che *“possono iscriversi all'albo”* ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa, *“coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante”* in base all'art. 4 della Legge n. 42/1999.

In tale contesto si inserisce la previsione di cui all'art. 1 comma 537 della L.n. 145/2018.

Per stessa ammissione del Senato – a mezzo di quanto riportato all’interno dei lavori preparatori relativi all’emendamento di cui si discute – la disposizione che ordina l’inserimento all’interno degli elenchi speciali si applica ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate. (cfr. in tal senso doc. 5).

A questo punto, occorre chiedersi quale sia la sorte dei massofisioterapisti, giacché essi non rientrano certamente nel novero applicativo della predetta disposizione.

Per rispondere a tale interrogativo, è necessario richiamare la medesima relazione del Senato ove viene chiarita l’esatta posizione dei soggetti che, come parte ricorrente, sono incerti circa le sorti della propria attività lavorativa.

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

Per stessa ammissione del Legislatore, dunque, rispetto alla figura di massofisioterapista, non vi è stata alcuna operazione di riordino operata dalla L.n. 3/2018, depotenziando l’ambito applicativo analogico delle disposizioni previste per le professioni sanitarie riordinate.

Tuttavia, onde evitare il perpetrarsi dell’*“indeterminatezza del quadro giuridico”* applicabile ai massofisioterapisti, il Legislatore – seppur non spenda neanche una parola nel testo normativo – provvede egli stesso a dettare una nuova disciplina applicabile, seguendo un ben preciso iter.

Da una parte, infatti, stabilisce che anche per gli operatori che siano in possesso di un titolo ottenuto a seguito dell’emanazione della L.n. 42/1999 venga disposta la predisposizione di un elenco speciale ove essere inseriti al fine di poter esercitare legittimamente la professione; dall’altra parte, si procede all’abrogazione della L.n. 403/1971, al fine di impedire che vengano avviati nuovi corsi di formazione all’esito dei quali venga rilasciato un valido titolo per l’esercizio della professione di massaggiatori e massofisioterapisti.

Di non poco momento, infatti, risultano essere le problematiche sorte a seguito delle diverse disposizioni succedutesi nel corso dei decenni che altro non hanno fatto se non ingarbugliare ancor di più una fattispecie già di per sé complessa.

Ed infatti, nel 1996 il Ministero della Salute decise, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i, che: *“i corsi di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di massofisioterapista rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.”*

Successivamente, nel 1998 lo stesso Ministero della Salute, con il c.d. “Decreto Bindi” ossia il DM 10 luglio 1998, emanato in attuazione proprio del D.Lgs 502/92 e s.m.i, ha provveduto a prorogare i corsi di massofisioterapista per non vedenti in attuazione alla legge n. 403 del 1971 ed al D.Lgs 502/92 e s.m.i.

Tuttavia, secondo anche quanto stabilito dal G.A., *“è vero, tuttavia, che il decreto ministeriale si riferisce esplicitamente al massofisioterapisti non vedenti,... non sembra, però, che si possa distinguere fra massofisioterapisti vedenti e non vedenti come se fossero due figure professionali diverse ...pertanto, tutto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice con riferimento alla formazione ed all’esercizio professionale dei massofisioterapisti non vedenti, è per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti”*(cfr. T.A.R Umbria, sent. n. 340/2001).

Così interpretata la disposizione in parola ha reso, di fatto, latente la valenza dei corsi di formazione avviati dalle Regioni al fine di formare massofisioterapisti idonei a trovare con il titolo ottenuto una ubicazione nel mondo del lavoro.

Pertanto, il DM 10 luglio 1998 ha, sostanzialmente, prorogato le autorizzazioni dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista (non vedenti e vedenti) sino al 31 dicembre 2018 come previsto dalla legge di bilancio 2018 sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 541, a mente del quale *“in relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43”*.

2.1 Con tali interventi normativi di primo e secondo rango, si assiste ad una biforcazione delle sorti dei soggetti che hanno (malauguratamente) deciso di intraprendere una professione disciplinata da un quadro normativo caratterizzato da cotanta incertezza.

Da una parte, infatti, troviamo tutti i massofisioterapisti formati ai sensi della Legge n. 403/71, i cui titoli sono stati resi equipollenti ai sensi del D.lgs 502/92, della Legge n. 42 del 1999 e del DM 27 luglio 2000 (triennali vedenti e non vedenti) purché i corsi siano stati autorizzati **entro il 31 dicembre 1995**. Costoro, pertanto, rientrano nell'ambito applicativo dell'art.1 comma 1 della legge n. 43 del 2006 e nella legge n. 3 del 2018 in virtù del riconoscimento dell'equipollenza ed equivalenza.

Dall'altra parte, vengono confinati tutti i massofisioterapisti (non vedenti e vedenti) formati ai sensi della legge n. 403 del 1971 i cui corsi sono stati oggetto di proroga come previsto dal DM 10 luglio 1998 emanato in attuazione al D.Lgs 502/92 e s.m.i (GU n.163 del 15-7-1998).

Occorre rammentare che il predetto DM 10 luglio 1998 **ha prorogato le autorizzazioni dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista**

(non vedenti e vedenti) sino al 31 dicembre 2018 come previsto dalla legge di bilancio 2018.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 recante le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, il Ministero della Salute è stato privato del potere di disciplinare le materie riconducibili alle "professioni" e alla "salute" in quanto inserite tra quelle da considerare concorrenti tra le competenze dello Stato e delle Regioni.

Pertanto, allo stato attuale esistono soggetti che, come parte ricorrente, si trovano ad essere vittima di proroga di corsi mai riordinati, pur rientrando nella previsione del D.Lgs 502/92, della legge n. 403/71 e del DM 10 luglio 1998.

3. L'avvento della L.n. 145/2018. I lavori preparatori e la relazione del Senato.

In tale contesto si innestano le previsioni di cui all'art. 1 commi 537 e ss. della L.n. 145/2018.

Come si è potuto constatare dalla lettura della precedente ricostruzione normativa, il ruolo dei massofisioterapisti rappresenta una sorta di "zona grigia" che il susseguirsi di varie legislature e disposizioni tra di loro non coordinate continua a penalizzare e a rendere ancor più incerta.

Tali problematiche sono ben note al Senato del 2018 il quale, nero su bianco, nella relazione di accompagnamento alla Finanziaria, scrive testualmente:

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

Sul punto è necessaria qualche precisazione.

- A) Il Senato è ben consapevole dell'indeterminatezza del quadro giuridico sotteso alla figura di massofisioterapista e, per questo, provvede a riordinarne la disciplina, giacchè tale figura professionale non è rientrata nell'ambito applicativo della L.n. 3/2018.
- B) Partendo dal presupposto che possono esercitare tale professione solo i soggetti che abbiano ottenuto un titolo in forza dei corsi regionali attivati e prorogati in applicazione della L.n. 42/1999, consente anche a tali professionisti di essere iscritti in elenchi speciali che verranno costituiti con decreto del Ministero della salute, **purchè siano in possesso del predetto titolo valido.**
- C) Proprio per evitare dubbi interpretativi, provvede all'abrogazione della disposizione che consente di istituire **nuovi corsi** di formazione per massofisioterapisti, nonché ad equiparare definitivamente tale figura con quello di massofisioterapista cieco.

L'intervento legislativo applicabile ai massofisioterapisti segue dunque un percorso parallelo rispetto a quello delle professioni sanitarie riordinate, prendendo le mosse proprio dalla Legge Finanziaria del 2018 e dando il via ad un procedimento

modificatorio della disciplina applicabile che avrebbe dovuto dare organicità alla figura professionale in questione.

Tuttavia, così non è stato.

4. L’emanazione del D.M. 9 agosto 2019. L’erronea interpretazione del Ministero. La contraddizione logica.

Orbene, manifestamente ignorando sia il contesto storico e normativo in cui la disciplina applicabile ai massofisioterapisti è stata concepita ed emanata, il Ministero ha passivamente ed erroneamente emanato il D.M. in questa sede impugnando, letteralmente sovvertendo i termini della questione.

Ed infatti, si legge:

Art. 5

Elenco speciale dei massofisioterapisti

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2.

A bene vedere, dunque, il Ministero ha ritenuto di consentire ai chi fosse in possesso di un titolo conseguito in forza della L.n. 403/1971, di poter essere inserito a domanda nell’elenco speciale riservato alla figura di massofisioterapista.

Tuttavia, erroneamente, disciplina tale richiesta di inserimento applicando le **medesime previsioni** di cui all’art. 1 commi 2, 3, 4, 5 e 6, **riferibili alle sole professioni sanitarie riordinate** ai sensi della L.n. 3/2018, così travalicando i limiti di potere concessi all’*agere* amministrativo, nonché adottando provvedimenti totalmente contrastanti con le disposizioni di riferimento.

Ciò a cui si assiste, dunque, è una manifesta illogicità.

Da una parte, infatti, il Ministero sembra di ben conoscere la vicenda dei massofisioterapisti, decidendo di tenere in considerazione tutti i soggetti che abbiano conseguito un titolo ai sensi della L.n. 403/1971.

In tale ottica, l'iscrizione in argomento avrebbe dovuto essere consentita a tutti i soggetti che abbiano ottenuto un titolo valido in forza delle predette normative o che, quantomeno, stiano frequentando un corso attivato in forza della disciplina previgente rispetto alla finanziaria per l'anno 2019.

Ma così non è stato.

Infatti, con il comma 2 dell'art. 5, l'Amministrazione ha consentito la presentazione della domanda di iscrizione solo a quei soggetti che dimostrino di svolgere o aver svolto l'attività professionale per almeno 36 mesi maturati entro la data di entrata in vigore della L.n. 145/2018 (1 gennaio 2019).

Sulla scorta delle premesse testè riportate, parte ricorrente ha interesse a procedere all'immediata impugnazione delle disposizioni del D.M. che appaiono immediatamente "escludenti" dalla possibilità per gli stessi di presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, per i seguenti

MOTIVI

1. IN VIA PRELIMINARE. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL D.M. PER ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Preliminarmente, si eccepisce l'illegittimità del D.M. impugnato nella parte in cui all' 5 comma 2, stabilisce di dettare la medesima disciplina di inserimento negli elenchi speciali ad esaurimento prevista per le professioni sanitarie riordinate ai sensi della L.n. 3/2018 anche nei confronti dei massofisioterapisti.

Sul punto si è avuto di osservare, nella parte in fatto del presente atto, comela disposizione (art. 4 bis della L.n. 26 febbraio 1999, n. 42) che ordina l'inserimento

all'interno degli elenchi speciali – così come chiarito dalla relazione predisposta dal Senato - si applica esclusivamente ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate (all'interno delle quali NON vi è quella di massofisioterapista).

Orbene, costituisce principio invalicabile dell'ordinamento giuridico che la Pubblica Amministrazione necessiti di un espresso conferimento di poteri da parte del Legislatore al fine di dettare regole applicative in settori demandati alla regolamentazione secondaria.

Diretta conseguenza di tale principio risulta essere la circostanza in base alla quale, in nessun caso, possono essere previste regole più restrittive rispetto al dettato normativo di riferimento.

Ora, il legislatore è ben consapevole – come detto – della frammentarietà della disciplina relativa ai massofisioterapisti e, pertanto, ha provveduto – seppur grossolanamente – a dettare una disciplina riordinatrice della fattispecie.

In particolare, chiarisce che

Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

La disposizione in esame, cui fa riferimento la relazione del Senato all'emendamento alla legge Finanziaria 145/2018, è quella contenuta nell'art. 1 comma 541, ove viene espressamente stabilito che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”*.

Ciò significa che a partire dall'1 gennaio 2019 non potranno essere più attivati **nuovi corsi di formazione per massofisioterapisti**.

Continua, poi, la relazione in esame, statuendo che la *ratio* della disposizione è quella di consentire a “*tutti coloro che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati*” – vale a dire di essere in possesso di un titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato in forza di un corso attivato ed autorizzato in applicazione della L.n. 403/1971 - di poter richiedere l’iscrizione “*agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute*”.

Il Ministero della Salute, tuttavia, ha totalmente frainteso il dettato normativo, ritenendo di pretendere da coloro i quali abbiano frequentato un corso di formazione autorizzato ai sensi della normativa descritta, un periodo di lavoro pari a 36 mesi – svolti almeno negli ultimi 10 anni – e maturati entro il 31 dicembre 2018.

Tale disposizione è del tutto illegittima.

Ed infatti, il Ministero non può procedere ad eliminare dal novero dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di inserimento negli elenchi speciali tutti coloro i quali – come parte ricorrente – sono in possesso di un titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato da enti all’uopo autorizzati.

Sul punto si consideri quanto segue.

Come anticipato, il Legislatore è conscio dell’esistenza di corsi avviati in forza della L.n. 403/1971 e che gli stessi, grazie alle proroghe attuate mediante norme di rango primario e secondario, sono stati sino ad oggi autorizzati.

Ecco perché, il comma 542 dell’art. 1 della L.n. 145/2018 ha provveduto ad eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, non consentendo più di avviare alcun nuovo corso formativo.

Appare del tutto evidente, dunque, l’irrazionalità manifesta cui si giunge dando applicazione alle disposizioni ministeriali le quali stanno – di fatto – depotenziando il valore abilitante di un titolo conseguito sulla base di corsi attivati ed autorizzati ben prima dell’entrata in vigore della L.n. 145/2018.

Di tale circostanza è ben consapevole proprio codesto T.A.R. il quale ha avuto già modo di pronunciarsi sull'argomento.

Ed infatti, per mezzo dell'ordinanza 5 novembre 2019, Sez.III Quater, n. 7133, è stato chiarito che **“la DGR della Regione Umbria n. 1098 del 2.8.2018 autorizzativa dei corsi in favore della società ricorrente – che risultano in fase di svolgimento – è attualmente in vigore, non essendo stata annullata o revocata”**.

Nello specifico, si tratta di un contenzioso in cui l'Istituto Fermi (ente autorizzato ad avviare corsi di formazione per massofisioterapisti) ha impugnato gli atti amministrativi illegittimi nella parte in cui impedivano di poter **proseguire** con la formazione dei soggetti che già avessero avviato un percorso di studi autorizzato ben prima del 31 dicembre 2018 e che, a causa di una errata interpretazione del testo normativo di cui alla L.n. 145/2018, rischiavano di creare il paradosso per cui in questa sede si agisce.

Ancora una volta è stata dimostrata la correttezza della tesi difensiva in questa sede proposta nei termini in cui evidenzia l'illegittima scelta del Ministero di depotenziare illegittimamente il valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione con riferimento a quei titoli rilasciati comunque da enti autorizzati, negando a chi - come parte ricorrente – ha ultimato il percorso di studi e conseguito il relativo titolo.

Pertanto, non potrà che conseguire la declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato per eccesso di potere e violazione di legge, consentendo a parte ricorrente di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, pur in assenza di attività lavorativa prestata.

Ma vi è di più.

1.1 A parere dello scrivente, non risultando applicabile al caso di specie la

disposizione di cui all'art. 1 comma 537 della L.n. 145/2018 – giacchè, come dimostrato, è applicabile esclusivamente all'ambito delle professioni sanitarie “riordinate” dalla L.n. 3/2018, cui certamente non appartiene massofisioterapia – dovrà essere consentito a parte ricorrente di presentare, **senza limiti di tempo** (non essendo stato dato alcun riferimento in tal senso dal legislatore), la domanda di inserimento nell'elenco speciale istituito proprio per tale figura professionale.

Conseguentemente, deve essere dichiarata illegittima la disposizione del D.M. nella parte in cui ritiene applicabile ai massofisioterapisti le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2, ed in particolare con l'imposizione del vincolo di procedere a presentare la domanda di inserimento entro il 31 dicembre 2019.

Ed infatti, risulta essere assolutamente illegittimo il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 5 del medesimo D.M., con riferimento al comma 4 bis della legge 26 febbraio 1999, n. 42, giacché, come dimostrato, tale richiamo non è stato affatto operato dal Legislatore, facendo cadere, conseguentemente, ciascuna delle previsioni ivi contenute, che contrastino con la disciplina tipica dei massofisioterapisti.

Ove ciò non avvenga, non potrà che procedersi con il sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 537 e ss, per le ragioni che di seguito meglio si specificano.

****** QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ******

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. sotto molteplici profili che, nel presente atto, vengono esclusivamente accennati, con riserva di meglio argomentare in sede di memorie ex art. 73 c.p.a.

1) VIOLAZIONE ART. 3 E 33 COST.

La normativa in questione risulta essere illegittima rispetto a quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, a mente del quale “*E` prescritto un esame di Stato per*

l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”.

La disposizione, ove venga interpretata nel senso di imporre il requisito di aver svolto la professione per almeno 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, quale condizione per accedere alla procedura dell'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, contrasta manifestamente con il dettato costituzionale, giacché viene depotenziata l'attendibilità riconosciuta ad una commissione di esame che di fatto ha reso spendibile il titolo e la relativa l'abilitazione all'esercizio professionale.

I provvedimenti, altresì, sono costituzionalmente illegittimi poiché discriminanti all'interno della stessa categoria dei massofisioterapisti. Ed infatti: un massofisioterapista che ha svolto 36 mesi lavorativi, negli ultimi 10 anni, può iscriversi all'elenco speciale tenuto presso l'Ordine dei TSRM. Di contro, un collega con lo stesso titolo, rilasciato **ai sensi della medesima legge ed autorizzato prima del 31 dicembre 2018**, gli viene negata la possibilità di iscriversi nell'elenco speciale presso l'Ordine dei TSRM.

2) VIOLAZIONE ART. 117 COST.

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. nella parte in cui non consente di poter essere inseriti negli elenchi speciali ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitante all'esercizio della professione di massofisioterapista, giacché, verrebbe violato l'art. 117 comma 1 della Costituzione, in punto di mancato rispetto della normativa Comunitaria applicabile sul suolo italiano.

In tal senso, infatti, verrebbe violato il principio di reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, sancito dall'art. 53 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come risultante dalla modifica di Lisbona del 2009.

Siffatto principio, al quale viene riconosciuto anche dalla C.G.U.E. un'efficacia diretta ed immediata all'interno di tutti gli stati membri, impone con la forza tipica di una norma di rango primario, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli abilitanti all'esercizio di una professione, onde garantire pienamente le fondamentali libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori.

Ed infatti, i titoli rilasciati ai sensi della Legge 19 maggio 1971, per stessa ammissione del Ministero, corrispondono al livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della medesima direttiva.

Da quanto sopra riportato non può che discendere la necessaria declaratoria di illegittimità degli atti in questa sede impugnati, con conseguente annullamento degli stessi.

Nel caso in cui, tuttavia, il Collegio ritenga comunque applicabili le disposizioni precedente richiamate, valga quanto segue.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Senza recesso alcuno rispetto a quanto argomentato *supra*, i provvedimenti in questa sede impugnati meritano comunque di essere dichiarati illegittimi per le seguenti ragioni.

Il Ministero, ai sensi dell'art. 5 del D.M. meglio specificato in epigrafe, ha previsto l'istituzione di un elenco speciale ad esaurimento per la figura professionale di massofisioterapista; tuttavia, del tutto illegittimamente, ha previsto che possono essere iscritti (recte, possono presentare validamente la domanda di inserimento), solo coloro i quali svolgono o abbiano svolto l'attività professionale

- a) per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni dalla data di entrata in vigore della L.n. 145/2018;
- b) siano in possesso di un titolo che, all'epoca dell'inizio dell'attività, consentisse di esercitare l'attività lavorativa.

Orbene, circa il possesso del titolo professionale, nulla da osservare in più rispetto alle sopra evidenziate criticità (MOTIVO 1).

Ciò che viceversa desta perplessità risulta essere il requisito temporale, sia da un punto di vista squisitamente interpretativo/letterale, sia per quanto attiene il profilo di logicità e razionalità dell'azione amministrativa.

2.1. Sul'interpretazione letterale. Violazione di legge.

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti in possesso di un titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione, che stanno attualmente svolgendo l'attività di massofisioterapista.

Ciononostante, il sistema di "raccolta" delle domande di inserimento negli elenchi speciali impedisce loro di poter completare correttamente la richiesta di inserimento in ragione del mancato requisito dei 36 mesi di attività lavorativa prestata.

A prescindere dall'applicabilità di tale disposizione rispetto al caso di specie – su cui si dirà meglio nel successivo punto – occorre evidenziare che il Ministero dichiara di agire in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 537 e ss della L.n. 145/2018.

A tale disposizione, dunque, dovrà riferirsi temporaneamente la nostra attenzione per comprendere se l'operato dell'amministrazione sia giustificato da un potere normativamente riconosciuto.

Orbene, la piana lettura della disposizione ci fa comprendere che, invero, così non è.

Ed infatti, il Ministero ha manifestamente interpretato erroneamente il contenuto della predetta disposizione, individuando quale requisito determinante il termine dei 36 mesi lavorativi, al fine di poter legittimamente richiedere l'inserimento negli elenchi speciali.

Tuttavia, è opportuno procedere ad una analisi lessicale della norma posta a fondamento dell'*agere* amministrativo.

Il legislatore così si esprime:

537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero, la centralità della disposizione in questione non riguarda **il requisito dei 36 mesi di servizio** (che sia ritenuto tale dall'Amministrazione lo si evince giacché viene ripetuto all'interno dell'art. 1 comma 2 del D.M. per ciascuna figura contrattuale sottesa allo svolgimento della professione) bensì la condizione di **“svolgere”** o **“avere svolto”**.

Ed infatti, è di immediata percezione che, sotto il profilo sintattico-grammaticale, il tenore letterale della norma in oggetto non possa che riferirsi paratatticamente a due momenti logicamente distinti.

In tal senso, risulta essere di significativa portata il razionale e inevitabile utilizzo dei diversi termini **“svolgono”** e **“abbiano svolto”**: il Legislatore ha volontariamente utilizzato il tempo presente e il congiuntivo passato al fine di delineare due distinte ipotesi, anche per mezzo di una congiunzione disgiuntiva.

Difatti, è noto al Collegio come l'impiego del tempo verbale “presente” sia volto a inquadrare sotto un profilo diettico (spazio temporale) avvenimenti e attività contemporanee e/o contestuali all'enunciazione dell'azione di riferimento; di converso, l'impiego del tempo verbale congiuntivo passato altro non può individuare se non un'azione conclusa e collocabile in un arco temporale variamente distante.

A riprova della sapiente e specifica scelta del legislatore, il periodo in esame prosegue con un complemento di tempo continuato (per un periodo minimo di 36 mesi) e uno di tempo determinato (negli ultimi 10 anni), i quali perderebbero il loro valore logico-sintattico qualora fossero grossolanamente riferiti ad attività ancora in fieri.

Detto in altri termini.

Se l'opzione del requisito dei 36 mesi fosse riferibile indistintamente tanto ai soggetti che stiano attualmente svolgendo l'attività, quanto a quelli che l'abbiano svolta in passato, il costrutto lessicale utilizzato dal Legislatore dovrebbe in ogni caso essere dotato di senso compiuto.

Ma così non è

Se infatti si esclude dal disposto normativo l'opzione relativa alla frase “abbiano svolto”, l'assunto diventa manifestamente irrazionale:

“COLORO CHE SVOLGONO ... PER UN PERIODO MINIMO DI TRENTASEI MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITA' PROFESSIONALI”.

Se il soggetto della frase risulta essere “coloro che svolgono”, l'azione riferibile al verbo impone una *consecutio* tale da rendere “assurda” la circostanza di svolgere “nel presente” un'attività che abbia avuto inizio “negli ultimi dieci anni”.

Appare, dunque, evidente, come il Legislatore, sempre in applicazione della *ratio* normativa sottesa alla disposizione in esame, abbia voluto disciplinare **due distinte**

ipotesi, ovvero sia consentire tanto a coloro i quali allo stato attuale stiano svolgendo l'attività professionale, quanto a chi allo stato attuale non stia più esercitando la professione, ma l'abbia svolta in passato per un periodo ragionevolmente sufficiente da essere preso in considerazione, di essere iscritto negli elenchi speciali in questione, dando loro la possibilità di esercitare l'attività professionale senza commettere alcun abuso.

Ragion per cui, a parte ricorrente – la quale ha cartolarmente dimostrato di svolgere attualmente l'attività di massofisioterapista – deve essere consentito di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, giacché rientra pienamente nella previsione del Legislatore nella parte in cui si rivolge espressamente ai soggetti che “*svolgono*” l'attività professionale.

2.2. A supporto di tale tesi si consideri anche un'ulteriore argomentazione.

Partendo dal presupposto che il Legislatore – per definizione – non sia irrazionale e necessiti di dare organicità e coordinazione alle disposizioni dell'ordinamento, che nella disposizione in esame il requisito dei 36 mesi non sia considerato quale elemento di *discriminazione* i soggetti che possono validamente richiedere di essere inseriti negli elenchi speciali e coloro i quali vadano esclusi, lo si ricava dal raffronto di una ulteriore disposizione.

Si pensi infatti alla ben nota disposizione di cui all'art. 20 della c.d. Legge Madia (d.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75); in tale disposizione è chiaramente stabilito che possono essere stabilizzati i candidati che siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti

- a) **Il dipendente risulti in servizio** successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) **abbia maturato**, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, **almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.**

In tale disposizione non vi sono dubbi interpretativi: il Legislatore ha chiaramente previsto che per poter essere stabilizzati sono necessari – tra gli altri – essere in servizio nel 2015 ed aver svolto entro la data del 31 dicembre 2017 almeno 36 mesi di servizio.

Tale previsione si concilia perfettamente con la *ratio* della disposizione stessa, la quale ha come obiettivo – così come previsto dal primo comma della medesima disposizione – quello di rispondere alle esigenze di “superare il precariato”, di “ridurre il ricorso dei contratti a termine” e di “**valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**”.

Orbene, appare evidente che la medesima centralità al requisito dell'attività lavorativa per almeno 36 mesi, non può di certo essere applicata con la medesima rigidità nel caso di specie.

Ed infatti, la stessa *ratio* normativa consente di comprendere come tale requisito non sia affatto indispensabile.

Si legge nelle premesse stesse della disposizione che la finalità della norma è quella di “*garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari*”; ecco perché, dunque, il legislatore ha previsto la duplice ripartizione tra chi

- svolge
- abbia svolto.

Se, infatti la finalità è proprio quella di garantire la continuità dei servizi sanitari, appare assai logico e non irrazionale che il Legislatore abbia voluto fornire carattere

preminente al requisito dello svolgimento dell'attività, al fine di consentire di continuare ad esercitare la professione, e di non interrompere la medesima attività grazie all'inserimento in elenchi speciali all'uopo istituiti.

Appare, dunque, evidente come risulti manifestamente illegittimo il D.M. nella parte in cui prevede quale requisito autonomamente escludente l'aver svolto almeno 36 mesi di attività lavorativa, senza tenere conto del fatto che oggi i richiedenti stiano lavorando, concretizzando, dunque, la previsione normativa.

Appare evidente, dunque, come il provvedimento in questa sede impugnato risulti essere manifestamente illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, non consentendo a coloro i quali siano in possesso di un valido titolo professionale e stiano attualmente svolgendo l'attività professionale di poter validamente presentare la domanda di inserimento nei predetti elenchi professionali e, giocoforza, di poter continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

2.3. Né può validamente sostenersi che l'operato dell'amministrazione sia frutto di un potere vincolato, scaturente da una disposizione di Legge.

Come si è avuto modo di vedere, infatti, il dettato normativo contenuto nella L.n. 145/2018 ha ben altra portata rispetto a quella fornita dal Ministero.

Detto in altri termini, ad essere lesiva degli interessi di parte ricorrente non risulta certo essere la disposizione normativa, bensì l'applicazione che della stessa ne sta dando parte resistente.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 537 E SS. DELLA L.N. 145/2018. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Conseguentemente a quanto argomentato con il precedente motivo, il provvedimento in questa sede impugnato risulta essere illegittimo con riferimento al profilo dell'eccesso di potere e della violazione di legge in quanto prevede del tutto arbitrariamente che il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa, sia posseduto dagli

aspiranti partecipanti alla procedura in questione alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019).

Sul punto si osservi quanto segue.

Costituisce principio consolidato dell'ordinamento la circostanza in base alla quale i requisiti per la partecipazione ad una qualsivoglia procedura concorsuale – o comunque volta all'istituzione di elenchi ad esaurimento – debbano essere posseduti alla **data di scadenza di presentazione della domanda.**

Orbene, il predetto principio è certamente applicabile al caso di specie, rappresentando la procedura *de qua*, una vera e propria procedura di inserimento in un elenco speciale, volto alla individuazione di soggetti che, in possesso di titoli abilitativi, possano continuare ad esercitare la professione di massofisioterapia.

Di converso, appare manifestamente privo di fondamento imporre ai candidati di essere in possesso del requisito dei 36 mesi – che lo si ribadisce non è previsto dalla Legge quale elemento essenziale per la presentazione delle domanda, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero – addirittura entro un termine assai più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa stessa.

Ed infatti, da una parte, è lo stesso legislatore a prevedere che i candidati possano presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019; dall'altra, del tutto arbitrariamente, il Ministero ha ritenuto di vincolare il possesso dei requisiti asseritamente necessari per la partecipazione alla procedura in un arco temporale assai più ristretto.

Per di più, a riprova dell'insormontabile paradosso cui si giunge ove venga riconosciuta legittimità all'operato dell'amministrazione, basti pensare che il medesimo Dicastero ha spesse volte rilasciato un valido "attestato" dimostrante la valenza abilitativa del titolo conseguito ai fini dell'esercizio dell'attività di massofisioterapista.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTESTATO

A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalla legge,
sulla scorta degli atti d'ufficio, si attesta che il

ATTESTATO DI MASSAGGIATORE-MASSOFISIOTERAPISTA (triennale)
Rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge n. 403/1971


conseguito presso

PUNTO FORMAZIONE SRL FOLIGNO (PG)

in data 6 giugno 2019

dal Sig. **ALLEGRINI Mirko**

nato a Negrar (VR) (Italia) il 19 ottobre 1981

- 
- abilita all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;
 - corrisponde al livello di qualifica previsto dall'articolo 11, lettera b), punto ij), della direttiva 2005/36/CE e ss. mm.;
 - soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.

Si precisa che in Italia non esiste un registro per l'arte ausiliaria sanitaria di massofisioterapista e, pertanto, non può essere rilasciato alcun certificato relativo alla verifica dell'iscrizione al suddetto o dell'onorabilità professionale (good standing).

Roma, 11 SET. 2019
Pratica n. 2015/4666



Il direttore dell'ufficio
(Vincenzo Conati)



Che senso ha, dunque, da una parte prevedere quale limite ai fini dell'esercizio della professione il vincolo di aver svolto una attività lavorativa entro la data del 31 dicembre 2018, mentre dall'altra si provvede a rilasciare ai soggetti possessori di un valido titolo un attestato che legittima "l'esercizio dell'attività di massofisioterapista" addirittura in una data successiva alla data di pubblicazione del D.M. in questa sede impugnato, non è dato comprendere.

Appare evidente, dunque, come la diretta conseguenza della previsione in questa sede contestata risulta essere quella di rendere del tutto irrazionale la disposizione Legislativa in quanto, se interpretata in tali termini, finisce con il comportare una contraddizione tra la *ratio* normativa (garantire la continuità

lavorativa a chi è attualmente nelle condizioni di svolgere la professione) e le procedure “burocratiche” per consentire ai lavoratori di poter legittimamente continuare a svolgere la professione senza incorrere in alcun abuso.

3.1. Inoltre, come si è avuto modo di osservare, non vi è alcuna ragione di ritenere vincolante il criterio di raggiungimento non solo di un monte ore, ma anche che lo stesso sia posseduto entro una data assai anteriore rispetto al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.

Ed infatti, se a monte si considera che il criterio cardine per la presentazione della domanda sia esclusivamente quello di svolgere attualmente una attività lavorativa in forza di un titolo abilitante, appare evidente che tale requisito deve essere posseduto dall’aspirante alla data del 31 dicembre 2019.

Nello specifico, tutti i ricorrenti sono possesso di titolo abilitante e hanno iniziato a svolgere comunque entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di inserimento (31 dicembre 2019)

RICORRENTE	DATA INIZIO ATTIVITA' LAVORATIVA
1. CREMASCOLI	23/09/2019
2. GERBONI	20/09/2019
3. INGENITO	12/09/2019
4. MANCUSO	21/10/2019
5. PATANÈ	1/10/2019
6. TRAINI	1/10/2019

In tal senso, trova piena applicazione – in linea di principio - quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in base al quale “*i requisiti prescritti devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso***”, il quale risulta essere pacificamente espressione di un generale

principio “*strettamente connesso ai principi di imparzialità e di parità di trattamenti dei candidati*” (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2 dicembre 2016, n. 5057).

Conseguentemente, dovrà essere consentito a tutti i ricorrenti che dimostrino di aver iniziato lo svolgimento dell’attività professionale entro la data di scadenza del termine ultimo per partecipare alla “selezione” di poter validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali, avendo concretizzato il solo ed unico requisito previsto dalla L.n. 145/2018.

3.2 Inoltre, appare evidente come – sotto diverso profilo – la medesima disposizione appaia manifestamente irrazionale con riferimento ad una ricostruzione sistematica della disciplina prevista dallo stesso Ministero ai fini dell’inserimento negli elenchi speciali.

Ed infatti, sempre procedendo ad una interpretazione razionale del testo normativo, il Legislatore ha ritenuto espressamente di considerare le due distinte ipotesi di lavoratori che attualmente svolgono e coloro che abbiano svolto in passato la professione.

Conseguentemente, appare irrazionale prevedere anche un termine anteriore rispetto **a quello della data di presentazione della domanda**, giacché esso comporterebbe una automatica esclusione di tutte quelle categorie di candidati che attualmente “svolgono” la professione.

In altri termini.

Se ci si ostina a ritenere come centrale il requisito dei 36 mesi, tale previsione contrasta con il successivo termine imposto di possesso dello stesso entro il termine di promulgazione della legge finanziaria, sebbene essa preveda il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

Evidentemente, nella volontà del legislatore – che ha sempre l’obiettivo di garantire continuità al servizio – vi è l’obiettivo di consentire a coloro che svolgono **di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2019**, e contemporaneamente

anche a coloro che lo hanno svolto per un periodo ragionevole nel passato – per almeno 36 mesi – di presentare richiesta di inserimento negli elenchi speciali entro una data prefissata.

Il termine del 31 dicembre 2018, a scapito del termine ultimo indicato nel medesimo Decreto Ministeriale, appare evidentemente arbitrario e frutto di un eccesso di potere tale da inficiare l'intero provvedimento in questa sede impugnato.

Di conseguenza, appare ancora una volta evidente come il Legislatore non abbia inteso fornire centralità dirimente alla partecipazione alla selezione per mezzo del requisito dei 36 mesi, bensì abbia voluto tutelare esclusivamente i lavoratori che **attualmente svolgono comunque la professione**, sempre con la finalità di “*garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari*”, rendendo del tutto irrazionale e ancor più restrittivo l'ambito di applicazione delle disposizioni normative che consento ai lavoratori di continuare a svolgere l'attività lavorativa, attraverso la previsione di un requisito (aver maturato 36 mesi di servizio alla data dell' 1 gennaio 2019) senza che vi sia stata una “autorizzazione” a monte da parte del Legislatore.

3.3. Infine, la fondatezza della tesi difensiva testé riportata, appare supportata da un ulteriore ed insuperabile circostanza.

Lo stesso legislatore, unitamente all'emanazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 537 e ss, ha previsto a chiare lettere che “*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo*”.

Come si evince, nessun riferimento alla “data di entrata in vigore” viene effettuato dal Legislatore al fine di indicare il termine entro cui essere in possesso dei requisiti in questione.

Pertanto, non potrà che evidenziarsi l'eccesso di potere di cui è affetto il D.M. in questione in quanto ha vincolato il possesso dei requisiti ad una data non prevista

dal Legislatore ma che fosse riferibile all'unica data indicata nel dettato normativo (31 dicembre 2019).

Da quanto sopra riportato non può che discendere la necessaria declaratoria di illegittimità degli atti in questa sede impugnati, con conseguente annullamento degli stessi.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA “CONDIZIONATA”

La presente istanza cautelare monocratica viene presentata esclusivamente in via cautelativa al fine di porre rimedio alla circostanza in base alla quale, tenendo conto del carico di ruolo di codesto On.le T.A.R., l'udienza collegiale per la trattazione della domanda cautelare rischi di essere fissata **oltre il termine del 31 dicembre 2019**, data ultima in cui parte ricorrente può validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali relativi alla figura di massofisioterapista.

Pertanto, nel caso in cui tale evenienza si concretizzi (vale a dire che non possa essere trattata la domanda cautelare dinnanzi alle CC del **2 e del 16 dicembre p.v.**), è necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico che, nelle more di trattazione dell'udienza collegiale, consenta a parte ricorrente di poter **validamente presentare la domanda di inserimento nei predetti elenchi speciali**, pur in assenza del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa prestata in forza del titolo di studi posseduto.

Per mezzo del provvedimento cautelare monocratico, dunque, si chiede che venga ordinato alle amministrazioni resistenti di consentire la presentazione della domanda di inserimento a tutti coloro che siano in possesso del titolo professionale in questione, senza porre lo sbarramento del requisito temporale dell'attività lavorativa prestata.

Quale effetto conseguente, dunque, l'amministrazione dovrà provvedere ad accettare la domanda presentata e, successivamente, valutare pienamente la richiesta di inserimento negli elenchi, essendo il presente giudizio volto all'eliminazione dell'illegittimo requisito temporale dell'attività lavorativa, per le ragioni meglio specificate in sede di motivi.

E' importante chiarire a codesto T.A.R. che in nessun caso gli odierni ricorrenti chiedono di essere inseriti negli elenchi speciali, senza una preventiva valutazione da parte degli organi deputati alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alla "selezione", essendo questo compito esclusivamente demandato agli organi centrali.

L'obiettivo del presente giudizio è quello di ottenere un provvedimento cautelare che impedisca l'ingenerarsi in capo a parte ricorrente del grave ed irreparabile danno di non poter presentare nei termini di legge una domanda valida ai fini della valutazione da parte del competente Ordine Professionale, facendo così spirare la possibilità di essere inserito negli elenchi speciali ad esaurimento e poter continuare legittimamente a svolgere la professione.

Di tal ché, appare indispensabile l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi, senza che la stessa venga ritenuta automaticamente non accoglibile in forza di una disposizione contenuta nel D.M. in questa sede impugnato che, per le ragioni esposte nella parte motiva, risulta essere manifestamente illegittima.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE.

Come, anticipato, la richiesta misura cautelare monocratica ha quale precipua funzione quella di scongiurare l'ingenerarsi di un danno grave ed irreparabile in capo a parte ricorrente che può concretizzarsi ove il presente giudizio – per ragioni di carico di ruolo – venga trattato in data successiva al **31 dicembre 2019**, data ultima

entro cui può essere presentata la domanda di inserimento negli elenchi speciali ai fini dello svolgimento legittimo della professione.

Tuttavia, ove il Presidente, sulla base del carico di ruolo, ritenga che il presente giudizio possa essere trattato entro i tempi necessari al fine di tutelare la posizione di parte ricorrente, si chiede che il collegio conceda la misura cautelare ritenuta più opportuna, volta a consentire a parte ricorrente di inoltrare la domanda di inserimento negli elenchi speciali.

Come accennato, infatti, così come formulato il D.M. 9 agosto 2019, rende di fatto inutile la proposizione della domanda da parte dei ricorrenti, in forza della clausola automaticamente escludente del possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa svolta alla data di emanazione della L.n. 145/2018.

Ciò che si chiede, dunque, non è già un inserimento *sic et simpliciter* negli elenchi *de qua*, giacché non è affatto intenzione di parte ricorrente ottenere surrettiziamente un bene della vita superiore rispetto a quanto spettante di diritto.

Al contrario, è interesse di parte ricorrente ottenere un provvedimento giudiziale che consenta agli stessi di poter procedere alla presentazione della domanda entro il termine del 31 dicembre 2019 e, per l'effetto, ottenere una valutazione della stessa senza che venga frapposto l'illegittimo requisito del periodo di 36 mesi di attività lavorativa svolta nell'ultimo decennio quale requisito essenziale per l'inserimento nei predetti elenchi.

In via subordinata, ove non venga concesso il decreto monocratico invocato e non si riesca –sempre per carico di ruolo - a trattare la presente causa in una data anteriore al 31 dicembre 2019 e/o non venga emesso entro tale data il relativo provvedimento cautelare, si chiede che codesto On.le T.A.R. ordini a parte resistente – ed esclusivamente nei confronti di coloro i quali hanno agito tempestivamente impugnando gli atti della procedura immediatamente lesivi – di poter essere **rimessi in termini** ai fini della valida presentazione della domanda di

inserimento negli elenchi speciali, riaprendo i termini entro cui inoltrare la relativa domanda telematica, ovvero indicando la misura ritenuta più idonea al fine di consentire l'eliminazione del pregiudizio cui possono essere esposti i ricorrenti in caso di non tempestivo inoltro della domanda in questione.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., in accoglimento del presente ricorso, previa concessione delle richieste misure cautelari, disponga l'annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe e, per l'effetto, consenta a parte ricorrente di poter validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali di interesse.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che per la presente controversia è dovuto un contributo unificato nella misura di € 650,00.

SI PRESICA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO REDATTO CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL SEGRETARIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN ORDINE AL NUMERO DI PAGINE COMPLESSIVE E CHE, STANTE LA PRESENZA DI TABELLE E ELEMENTI GRAFICI ALL'INTERNO DELLO STESSO, IL NUMERO TOTALE DI PAGINE DATTILOSCRITTE NON SUPERA IL NUMERO MASSIMO DI 35.

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau

FERRAU' GIOV/

2019.11.08 12:41:29

CN=FERRAU' GIOVANNI
C=IT
O=CONSIGLIO DELL'ORD
2.5.4.97=VATIT-80010980F

RSA/2048 bits

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 CAD
Il sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau, in qualità difensore di Agostinelli + altri,
attesta che il presente documento informatico è conforme alle procure alle liti cartacee
rilasciate separatamente dai ricorrenti dalle quali sono state estratte
Catania 8 novembre 2019
Avv. Giovanni Ferrau



PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a RICCARDO CREMASCOLI nato/a a

MILANO il 20/06/1986

(C.F. CRMRCR86H20F205R), residente a POTZUOLO MARTEMINI in via

GARBELLI 13, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di

legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché

in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione

previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di

avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei

benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,

ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di

negoiazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto

decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento

dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente

mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22/10/2019

firma

VERA LA FIRMA

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a GERBONI ALESSANDRO nato/a a
ANCONA il 02/02/1994

(C.F. GRBLSNS4B02A271G), residente a CASTELFIDARDO in via
P. MASCAONI N° 17, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22/10/2013

firma

VERA LA FIRMA

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a INGENITO RICCARDO nato/a _____ a

RIMINI il 04/11/1997

(C.F. NGNRGR97S04H294T) residente a Rimini in via

OLIVETTI 57, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.


Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22-10-2019

firma



VERA LA FIRMA



Studio Legale Ferraiù

Avv. Giovanni Ferraiù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferraiu@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a MANCOSO ROSTIA nato/a a
CALTAGIRONE il 10/07/1976
(C.F.MNCRST76L50B4285), residente a SAN GREGORIO DI in via
BELLINI VINCENZO 28, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferraiù (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 19-10-2019.

firma

ROSITA MANCUSO

VERA LA FIRMA

RF

Studio Legale Ferrai

Ave. Giovanni Ferrai
Via Nicola Corrado n. 25 - Catania
Via Private Paolo Costa 3 - Milano
Tel 095.333881 - Fax 095.531029

spionatura ferrai@post.ordineavv.itali.it

PROCURA SPECIALE

Il/le sottoscritto/i FATANI SALVATORE di nazionalità _____

CATANIA il 11/03/1976

del CONSULETTOCCISSIA, residente a ACISANIANTONIO via

CUCULAPIANA 12, delega a rappresentarsi e difenderlo l'Avv.

Giovanni Ferrai (P.E. C.N.S. 73813/03411), a lui esistente in ogni sua qualità facoltà di

leggere e fare ogni provvedimento necessario in T.A.R. Lazio

Dichiaro di essere stata informato/a in dettaglio e quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D.leg. 4 marzo 2013 n. 18 della modalità di esecuzione e perfezionamento del mandato di cattura e di

mi determinavo, in presenza dell'Avvocato, di autorizzare il procedimento di esecuzione

previsto dal D.leg. n. 18 della personalità, giuridica e civile, secondo le modalità, in

osservanza del presente regolamento a spese delle parti per le gestioni del procedimento, di

lasciare totale e assoluta l'incarico della procedura. Dichiaro di aver ricevuto informazioni e

avviso dell'art. 2, c. 1, D. L. n. 137/2014, della possibilità di essere sottoposto, in caso di

non comparizione all'udienza, a misure disciplinari dagli art. 2 e 3 del suddetto

decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, complete e integralmente, dell'informazione ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento con per. 870/2016 e di aver preso visione e autorizzato espressamente

del mio intervento, anche sensibile per le finalità, ai sensi del regolamento del presente

mandato, e conformemente alle disposizioni del presente D. L. n. 137/2014

Catania 23/10/2019

VERA LA FIRMA

Studio Legale Ferraiù

Avv. Giovanni Ferraiù
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferraiù@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a TRAINI CLAUDIA nato/a a ASCOLI PICENO il 20/05/1992

(C.F. TRNCLD92E60A462P), residente a FOLLIGNANO in via

ALESSANDRA 6 (A.P.), delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferraiù (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 21/10/19

firma

Traini Claudia

VERA LA FIRMA



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, giusta delibera del 9 marzo 2009, quale difensore di

1. CREMASCOLI	RICCARDO	CRMRCR86H20F205R
2. GERBONI	ALESSANDRO	GRBLSN94B02A271G
3. INGENITO	RICCARDO	NGNR97S04H294I
4. MANCUSO	ROSITA	MNCRST76L50B428S
5. PATANÈ	SALVATORE	PTNSVT74C11C351A
6. TRAINI	CLAUDIA	TRNCLD92E60A462P

per i quali si procede alla presente notifica in virtù delle procure alle liti allegate in calce al ricorso

NOTIFICO

l'allegato ricorso con istanza sospensiva *ex art.* 55 e 56 c.p.a. in originale informatico da me sottoscritto digitalmente a:

- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi 12, Indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto da Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia;
- **Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**, C.F. 01682270580, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo PEC: federazione@pec.tsrn.org, estratto dal registro IniPec, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al ricorso promosso dinnanzi al TAR Roma, da:

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

- **CREMASCOLI RICCARDO + ALTRI**

CONTRO

- **Ministero della Salute;**
- **Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;**

E NEI CONFRONTI DI

- **MELI GIUSEPPE;**

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati, anch'essi sottoscritti digitalmente:

- Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri;
- Procure alle liti con attestazione di conformità.

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau
(sottoscrizione digitale)

FERRAU GIOV/
2019.11.08 12:41:42

CN=FERRAU GIOVANNI
C=IT
O=CONSIGLIO DELL'ORD
2.5.4.97=VATIT-80010980E

RSA/2048 bits

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 08/11/2019, 12:45

A: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2019 alle ore 12:45:40 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri" proveniente da "giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191108124523.16453.57.2.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri

Mittente: "giovanni\ferrau" <giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it>

Data: 08/11/2019, 12:45

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,federazione@pec.tsrn.org

Attenzione, trattasi di notificazione ai sensi della L. 53 del 1994.

Avv. Giovanni Ferrau

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau

Via Nicola Coviello 25

95128 Catania

Tel 095.553681 – 095.430519

Fax 095.551020

giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

www.studiolegaleferrau.it

Allegati:

postacert.eml	4,1 MB
Ric. Masso CREMASCOLI + altri (post).pdf	1,7 MB
Relata di notifica Massofisioterapisti Cremascoli (post).pdf	342 kB
Procure Cremascoli + altri conformità.pdf	984 kB
dati-cert.xml	1,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 08/11/2019, 12:45

A: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2019 alle ore 12:45:28 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri" proveniente da "giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it" ed indirizzato a "federazione@pec.tsrn.org" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191108124523.16453.57.2.66@pec.aruba.it

-----postacert.eml-----

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 /1994 - Ricorso Massofisioterapisti Cremascoli + altri

Mittente: "giovanni.ferrau" <giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it>

Data: 08/11/2019, 12:45

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,federazione@pec.tsrn.org

Attenzione, trattasi di notificazione ai sensi della L. 53 del 1994.

Avv. Giovanni Ferrau

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello 25
95128 Catania
Tel 095.553681 – 095.430519
Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.it

-----Allegati:-----

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	4,1 MB
Ric. Masso CREMASCOLI + altri (post).pdf	1,7 MB
Relata di notifica Massofisioterapisti Cremascoli (post).pdf	342 kB

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA ALL'ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC

Io sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau, (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nella qualità di difensore di **CREMASCOLI RICCARDO + ALTRI** ai sensi degli artt. 9, co. 1 bis e 6, co.1 della L. 53/1994, nonché dell'art. 23 c. 1 del D.lgs. n. 82/2005


ATTESTO

che l'antescritto atto di n. 47 pagine, esclusa la presente, alla quale è unito mediante firma di congiunzione, è copia conforme, in formato analogico, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata, mediante invio in data: 8 novembre 2019 alle ore 12:45, dalla mia casella di PEC giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it alla casella di pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e federazione@pec.tsrn.org coi relativi allegati, firmati digitalmente, ed è composto da:

1. Copia cartacea del ricorso firmato digitalmente;
2. Procura alle liti, firmata sia fisicamente che digitalmente;
3. Relata di notifica, firmata digitalmente;
4. Ricevute di avvenuta consegna della notifica effettuata a mezzo PEC.

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau



TU. NO LEGALE FERRAU
Via Coviello, 25 - 95128 CATANIA
Tel. 095 553681 - Fax 095 551020
E-mail: ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Relata di notificazione

Ai sensi e per gli effetti della Legge 21 gennaio 1994 n.53, il sottoscritto Avv. Giovanni Ferrà del Foro di Catania, difensore di

CREMASCOLI RICCARDO + ALTRI

in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania in data 09 marzo 2009, previa iscrizione nel proprio registro cronologico, dichiara di aver notificato il su esteso atto a:

MELI GIUSEPPE, residente in via Achille Grandi n. 51, Bronte

inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento n. 78779661793-1 dall'Ufficio postale di Catania 4

Cronologico interno n. 851

Avv. Giovanni Ferrà



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MELLI GIUSEPPE	
	VIA / PIAZZA	VIA ACQUILE GRANDI	51 N° CIV.
	C.A.P.	95034	
	COMUNE	BRONTE	CT PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE FERRAÙ		
	MITTENTE	Via Nicola Coviello, 25 - 95128 CATANIA	
	VIA / PIAZZA	Tel. 095 553681 - Fax 095 551020	
	C.A.P.	95034 COMUNE	
		giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 17025 Sez. 04 Operaz. 88
Causale: AG 08/11/2019 16:55
Peso gr.: 142 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95

Cod. AG: 787796617931 Cod. AR: 687796617939

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE